



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523

Ufficio I

Roma, 19/10/2009



Al Sig. Presidenti delle Corti di Appello
Loro sedi

e p.c.

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
Loro sedi

Al Sig. Capo dell'Ufficio Legislativo
sede

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
Roma

Oggetto: Apposizione della formula esecutiva sul decreto di pagamento dei compensi del difensore emesso dal giudice ex articolo 82 del D.P.R. 115/02.

Taluni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se il decreto di pagamento del compenso al difensore emesso dal giudice ex articolo 82 del D.P.R. 115/02 (Testo Unico spese di giustizia) per attività di assistenza e difesa di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, possa essere considerato o meno un titolo esecutivo, in calce al quale apporre, ove richiesta, la formula esecutiva.

Riguardo alla problematica sopra esposta, tenuto conto anche del parere reso dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero, si evidenzia quanto segue.

Con il decreto emesso ai sensi dell'articolo 82 del D.P.R. 115/02 il magistrato provvede alla liquidazione dei compensi dovuti dallo Stato al difensore della parte non abbiente nella misura prevista dal medesimo articolo.

Le disposizioni del D.P.R. 115/02, pur disciplinando in maniera puntuale la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore non attribuiscono mai al relativo decreto la natura di titolo esecutivo.

Il citato articolo 82 stabilisce, infatti, che *"l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento..."* e l'articolo 171 del medesimo T.U., relativo agli *"effetti del decreto di pagamento"*, definisce tale provvedimento come *"titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico"*.

La portata di tale definizione, coordinata con le altre norme contenute nel Testo Unico sulle spese di giustizia, ed in particolare con quelle dettate dall'articolo 168, che conferiscono efficacia di titolo provvisoriamente esecutivo soltanto ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato (perito, consulente, interprete, traduttore e ogni altro esperto nominato dal magistrato) e dei custodi, va intesa nel senso che il decreto di liquidazione del compenso al difensore costituisce titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dallo stesso Testo Unico, e non anche titolo esecutivo.

Né ad una diversa conclusione può indurre il dettato dell'art. 170 T.U. il quale (sulla base del richiamo contenuto nell'art. 84) nel disciplinare il procedimento di opposizione al decreto di pagamento contempla, al terzo comma, la possibilità di sospendere *"l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile"*. Disposizione quest'ultima che all'evidenza può riguardare soltanto i decreti provvisoriamente esecutivi, ossia quelli di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato e del custode, ma non anche i distinti decreti aventi natura di titolo di pagamento come quelli del compenso al difensore.

L'efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è, peraltro, conferita dall'art. 53 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. ai decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato e dei custodi ed anche tale disposizione non fa alcun riferimento al decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore.

La richiamata disposizione di cui all'art. 53 c.p.c. rubricata *"contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi"* prevede, infatti, in maniera espressa, che *"i decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa"*.

Tanto posto ed in considerazione dell'assenza di espresse previsioni normative che attribuiscono al decreto di liquidazione del compenso al difensore emesso ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 115/02 l'efficacia di titolo esecutivo, deve ritenersi che lo stesso costituisca soltanto titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dal medesimo Testo Unico, con esclusione dell'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..

Ne consegue, pertanto, che in calce a tale decreto non possa essere apposta la formula
esecutiva.

Le SS.LL. sono pregate di voler far conoscere, con cortese urgenza, il contenuto della
presente nota a tutti gli uffici giudiziari del distretto.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano

